



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Determina di rigetto istanza di rimborso prot. n. 9575/E – Giulio Capocasale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA la Determinazione del Presidente della Nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia n. 3 del 3/11/2022 avente ad oggetto “I primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell’Ente”;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 – “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

VISTO il D.M. 11/05/2001 n.359 Art. 10. – “Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti”;

VISTO il Decreto Interministeriale dirigenziale 17 luglio 2012, contenente le misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del R.I. e degli altri ruoli e albi e, in genere, per i servizi resi dalle C.C.I.A.A.;

TENUTO CONTO della procedura dell’Ufficio Tributi della sede di Crotone della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia contenente l’iter procedurale per la gestione delle Istanze di rimborso;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

PRESO ATTO della richiesta di rimborso presentata, in data 06.04.2023, da Giulio Capocasale nella sua qualità di Notaio dell’impresa “F.lli Bonifazio Srl.”, acquisita al protocollo camerale con il numero 9575/E con la quale richiede il rimborso della somma di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) versata per diritti di segreteria – trascrizione cessione quote;

TENUTO CONTO dell’istruttoria e delle verifiche eseguite dal Responsabile del procedimento, condivise con il Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità, che hanno evidenziato motivazioni a supporto del rigetto dell’istanza in quanto la pratica è stata regolarmente istruita e rifiutata e pertanto sconta i diritti di segreteria;

DATO ATTO che le suddette motivazioni sono state comunicate all’istante a mezzo PEC (prot. n. 18654/U-2023) recante osservazioni preliminari al rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990;

PRESO ATTO che l’istante, entro i termini previsti, non ha fornito alcuna risposta utile ai fini di una positiva rivalutazione dell’istanza e che pertanto, permangono le

motivazioni di esclusione espresse nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ex art. 10 bis della L. 241/1990 inviata in data 11.07.2023 ns prot. n. 18654/U;

RILEVATA pertanto la necessità di non procedere al rimborso delle somme versate;

DETERMINA

1. Di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l'istanza di rimborso delle somme versate dal notaio Giulio Capocasale;
2. di trasmettere idonea comunicazione all'impresa sul provvedimento adottato;
3. di dare atto che il presente atto non comporta obblighi di spesa.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale
(artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e s.m.i.)